



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA. MODIFICA.

L'anno **duemiladodici**, addì **30/10/2012** alle ore **20.45** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Consigliere	AG
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	SI
BORELLO Cesare	Consigliere	NO
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente lascia la parola al Segretario Generale Dr. Guglielmo il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Intervengono i Consiglieri Picciotto e Sada; risponde il Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Segretario Generale Dr. Guglielmo,

Vista la proposta di deliberazione n. 106 del 17/10/2012 presentata dall'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, aente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA. MODIFICA."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Presidente pone in votazione la proposta per appello nominale.

Presenti: n. 15

Astenuti: n. 1 (il Consigliere Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana")

Votanti: n. 14

Favorevoli: n. 14 (il Sindaco Patrizio Angelo e i Consiglieri di maggioranza Simoni, Marceca, Mattioli, Tavan, Morra, Archinà, Crosasso, Reviglio, Bussetti, Patrizio Rosy e Tabone e i Consiglieri Sada e Zurzolo del gruppo "Grande Avigliana")

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Economico Finanziaria – Settore Contabilità e Bilancio, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Area Economico Finanziaria

Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 106
redatta dal Settore Contabilità e Bilancio

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA. MODIFICA.

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, che, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 disciplina le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, che, al titolo II, artt. 13 e 15 disciplina le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;
- nel rispetto delle richiamate disposizioni il Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 28/4/2010, ha approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;
- Si ritiene, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la

- determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, ha stabilito i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali;

- a decorrere dal 1/1/2012 l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni ed integrazioni in L. 214/2011, ha introdotto in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria per la quale occorre altresì stabilire criteri sanzionatori;
- L'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fornendo un'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 dispone che:

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 agosto 2012, il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di apportare al “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria”, le modifiche ed integrazioni evidenziate nel testo in allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare quindi il nuovo testo di detto Regolamento composto da n. 15 articoli;
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2012, in quanto approvato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che – con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 – è stata fissata al 31 ottobre 2012;
4. Di dare atto che il suddetto regolamento sarà soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
5. Di demandare agli uffici finanziari la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverranno esecutivi, e la pubblicizzazione mediante avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97.



VISTO: per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174.

Avigliana, 17 ottobre 2012

Il Direttore Area Economico Finanziaria
(ROSSATO Vanna)





Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2012 / 106

Ufficio Proponente: Contabilità e Bilancio

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA. MODIFICA.

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2012

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di Avigliana (TO), nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./I.M.U., ove prevista, seppure non incida sulla determinazione della base

imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Ai fini della Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un terzo, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

La nuova modalità di determinazione della sanzione a seguito di adesione da parte del contribuente si applica esclusivamente a decorrere dalle violazioni commesse dopo il 6 dicembre 2011, per cui - per tutte le violazioni commesse precedentemente a tale data – continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, sulla base del *principio di legalità* dettato dall'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992.

Si specifica che la sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi applicabile nell'importo sopra indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. non risulta invece applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Imposta municipale propria (I.M.U.)

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200;
- i) € 258 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14 comma 3 D.Lgs. 504/1992.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscono di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
(T.A.R.S.U.)

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta;
- d) 200% della tassa dovuta;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- f) non inferiore ad € 100;
- g) non inferiore ad € 200.

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;

- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti,
- d) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- b) non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- c) non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- d) 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
- f) € 51;
- g) non inferiore ad € 100;
- h) non inferiore ad € 200.

Art. 8 Omissioni dichiarative

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «*omessa presentazione della dichiarazione o denuncia*» e non invece a titolo di «*dichiarazione o denuncia infedele*».

Art. 9 – Violazioni continue

L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina, per ciascun anno di imposta, una violazione autonomamente punibile.

elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene che tale disposizione non sia applicabile ai tributi locali, come confermato dal Ministero delle Finanze nella circolare del 5 luglio 2000 n. 138/E.

Tuttavia, ove in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente, si dovesse dare applicazione all'istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/1997, poi modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000, si stabilisce che la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.

In tale ipotesi, la maggiorazione della sanzione unica verrà computata secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 10 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 11 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento.

Art. 12 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 13 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1º gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 15 in data 24 ottobre 2012

La riunione è dedicata all'esame della proposta di approvazione del nuovo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di aggiornamento del Regolamento generale delle entrate, di modifiche al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, di modifica del Regolamento di applicazione della TARSU, di modifica del Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, tutti da applicare dal 1° gennaio 2012.

Il Revisore Unico dei Conti rag. Pierluigi Ropolo

- esaminata la proposta di approvazione del nuovo Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, redatto a sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, composto di n. 30 articoli;
- visto il Regolamento Comunale delle Entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 28 aprile 2010;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente al recepimento della nuova normazione del settore ed alla disciplina di agevolazioni di natura sociale e di gestione dei pagamenti rateizzati o mancanti, nell'ambito dell'autonomia regolamentare sancita dall'art. 119 della Costituzione e disciplinata dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28 aprile 2010;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'introduzione dell'I.M.U. nelle fattispecie applicative e alla determinazione di nuovi criteri per l'irrogazione delle sanzioni da parte dei funzionari responsabili;
- visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU, da ultimo adeguato con deliberazione consiliare n. 158 del 19 dicembre 2011;
- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'adeguamento alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla prosecuzione delle attuali opzioni di riscossione del tributo;
- visto il Regolamento Comunale sugli strumenti deflattivi del contenzioso, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 28 aprile 2010;

- esaminata la proposta di aggiornamento del suddetto Regolamento, riferita prevalentemente all'adeguamento alle prescrizioni normative nel frattempo intervenute;
- dato atto che gli stessi Regolamenti, ai fini della sua applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, confermato dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, nel testo novellato dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 174/2012;
- verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità;
- visto il disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b), del T.u.e.l. n. 267/2000, nel testo novellato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che impone, al punto 7, il rilascio di parere preventivo in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provvedorato e di applicazione dei tributi locali a questo Organo di Revisione;
- visto l'art. 49 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, come rinnovato con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

r i l e v a

- che i proposti Regolamenti risultano conformi alla vigente normativa di settore;

ritiene

di poter **esprimere parere favorevole** ai fini della approvazione del proposto nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), composto di n. 12 articoli, nonché dell'aggiornamento del Regolamento generale delle Entrate e del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria, di modifica del Regolamento di applicazione della TARSU, di modifica del Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, tutti con decorrenza 1° gennaio 2012;

invita

l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio Comunale.

Il Revisore Unico dei Conti
Pierluigi ROPOLLO



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

CAUSA PROBLEMI TECNICI LA SEDUTA CONSILIARE DEL 30
OTTOBRE 2012 NON E' STATA REGISTRATA.


Avigliana, 19 novembre 2012

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA GENERALE




Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Dott. SIMONI Lucio





IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, in copia conforme, all'Albo Pretorio virtuale on line del
31 OTT. 2012
Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Avigliana, li

31 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio



ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

è stata
pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 31 OTT. 2012
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

è stata
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20 NOV. 2012
ai sensi dell'art.. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

è divenuta esecutiva in data - 6 DIC. 2012

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva
a decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li - 6 DIC. 2012

- 6 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GUGLIELMO Giorgio

